



Authority Stu in liquidazione

Società per Azioni

Direzione e coordinamento del socio unico:

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: Largo Torello De Strada 15/A 43121 Parma

Capitale Sociale: € 3.132.880

REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344

Numero Registro imprese: 02391080344

Pec: Authority@gigapec.it

P.G. 2026/05

Parma, li 03/02/2026

DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE N. 2026/02 del 03/02/2026

OGGETTO: Ponte Nord – Affidamento Incarico allo Studio Malinconico Gentile avente ad oggetto la difesa giudiziale di Authority STU nel giudizio di Citazione in Riassunzione dinanzi il Tribunale Ordinario di Parma della controversia sorta tra Authority STU, Comune di Parma e Ponte Nord S.p.A. in dipendenza della Convenzione sottoscritta in data 20 febbraio 2009 – cig BA42172632

Il Liquidatore

Premesso che:

Con atto notificato in data 23 giugno 2016, Ponte Nord S.p.A. ha iniziato un procedimento arbitrale nei confronti di Authority STU e del Comune di Parma, in riferimento alle vicende della Convenzione sottoscritta il 20 febbraio 2009 e avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica denominata "Ponte Nord", oltre ad alcuni lavori (c.d. Opere Calde) da realizzare in regime di concessione. Ponte Nord ha chiesto, in estrema sintesi: (a) lo svincolo delle garanzie prestate ad Authority; (b) la revisione del piano economico e finanziario con determinazione delle misure di riequilibrio; (c) la condanna delle convenute ad acconsentire al riequilibrio medesimo; (d) il risarcimento dei danni.

In corso di causa, Ponte Nord ha inoltre formulato "recesso condizionato" dalla Convenzione (da considerarsi operante solo in caso di mancato riequilibrio entro il dicembre 2020), con conseguente condanna delle convenute al pagamento dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art.28 della Convenzione. Il Comune di Parma non si è costituito in giudizio, deducendo di non essere parte della Convenzione.

Authority, invece, ha formulato numerose eccezioni preliminari in merito alla legittimità e procedibilità della domanda di arbitrato e ha contestato integralmente nel merito le richieste avversarie.

Esaurita la fase istruttoria, e fallite le trattative per il componimento bonario della lite, il Collegio Arbitrale ha pronunciato il Lodo in data 2 marzo 2020, con "dissenting opinion" del Presidente.

Il Collegio: (a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Parma; (b) ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate da Authority; (c) ha stabilito l'effettiva sussistenza di uno squilibrio del piano economico finanziario; (d) ha, dunque, dichiarato il diritto di Ponte Nord ad ottenere il riequilibrio del PEF; (e) ha escluso di poter emettere un Lodo ex art.2932 c.c., ma ha comunque quantificato l'entità del valore di riequilibrio del PEF nei seguenti termini alternativi: € 1.445.070, ove la concessione sia prorogata per ulteriori 8 anni; € 2.605.906, ove tale proroga non intervenga; (f) ha ritenuto sussistente il diritto di Ponte Nord ad esercitare il recesso, laddove non intervenga il riequilibrio del PEF, quantificando il € 4.255.323,00 il relativo indennizzo.

La decisione presta il fianco a numerose censure, la maggior parte delle quali ben sintetizzate nella opinione difforme del Presidente. Authority, dunque, con atto di citazione notificato il 16 giugno



Authority Stu in liquidazione

Società per Azioni

Direzione e coordinamento del socio unico:

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: Largo Torello De Strada 15/A 43121 Parma

Capitale Sociale: € 3.132.880

REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344

Numero Registro imprese: 02391080344

Pec: Authority@gigapec.it

2020, ha impugnato la pronuncia dinanzi la Corte di Appello di Bologna. La controversia è stata iscritta al RG 873/2020 e Ponte Nord si è ritualmente costituita.

Il giudizio di appello è stato definito con la sentenza n. 60/2023, pubblicata in data 10 gennaio 2023 con la quale, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Authority, è stata dichiarata la nullità del lodo sottoscritto in Reggio Emilia il 2 marzo 2020, con compensazione delle spese legali e delle spese di arbitrato.

Successivamente, con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2023, Ponte Nord ha convenuto in giudizio Authority e il Comune di Parma, dichiarando di voler riassumere avanti il Tribunale di Parma la causa precedentemente promossa in sede arbitrale, volta ad ottenere l'accertamento della legittimità del recesso operato da Ponte Nord dalla convenzione stipulata tra le parti in data 26 febbraio 2007 e la conseguente la condanna di STU e del Comune di Parma a "indennizzare" Ponte Nord. A detta di Ponte Nord tale accertamento, con conseguente condanna, sarebbero già stati pronunciati dal Collegio Arbitrale nel lodo arbitrale del 2 marzo 2020, annullato, su istanza di STU, con sentenza della Corte di Appello di Bologna. Sulla base di tali premesse, che pongono una serie di questioni preliminari e di rito, Ponte Nord reitera le domande promosse in sede arbitrale e chiede l'accertamento della legittimità, ex art. 143, comma 8, del d.lgs. n. 79 163/2006 e art. 28 della Convenzione, dell'intervenuto recesso di Ponte Nord dalla Convenzione, con condanna delle convenute al pagamento di cui al combinato disposto degli artt. 28 e 25 della Convenzione, della somma di euro 8.154.733.

In via subordinata Ponte Nord ha ribadito la domanda già rigettata dal lodo arbitrale e chiesto la condanna di STU e/o per essa del Comune di Parma ad acconsentire, per quanto necessario, alla revisione del Piano Economico Finanziario nella misura accertata e necessaria per consentire il riequilibrio economico-finanziario della Concessione, con conseguente aggiornamento del PEF ovvero con pronuncia che ne tenga luogo (ex art. 2932 c.c.) e, in ogni caso, l'accertamento del diritto di Ponte Nord S.p.A. ad ottenere, sin dalla data di emissione del certificato di collaudo, vale a dire sin dal 1° ottobre 2013, il rilascio delle Garanzie di cui agli artt. 3 (Prezzo) e 14 (Collaudi) della Convenzione. L'attrice chiede infine l'accertamento e la conseguente condanna al risarcimento di ogni (ulteriore) danno derivante a Ponte Nord dal ritardo nell'acconsentire tempestivamente al riequilibrio e/o dalla conseguente impossibilità di realizzare tempestivamente le opere contemplate dal piano.

Authority si è tempestivamente costituita in giudizio, eccependo l'irritualità della riassunzione del giudizio arbitrale, travolto dalla declaratoria di nullità del lodo, e l'inutilizzabilità nel nuovo giudizio del lodo e della CTU svolta in sede arbitrale. Nel merito, Authority ha chiesto il rigetto di tutte le domande di Ponte Nord, in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per motivi dettagliatamente esposti.

Il contenzioso è quindi ripartito nuovamente dal primo grado, sulla base delle medesime questioni; Authority intende si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando nuovamente tutte le pretese avanzate dalla Ponte Nord S.p.A.

Con provvedimento comunicato alle parti in data 28 febbraio 2024, il Giudice ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio, stabilendo l'udienza per il conferimento dell'incarico ed il giuramento di rito al 27 marzo 2024 e termine per il deposito della CTU al 16 ottobre 2024.



Authority Stu in liquidazione

Società per Azioni

Direzione e coordinamento del socio unico:

Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: Largo Torello De Strada 15/A 43121 Parma

Capitale Sociale: € 3.132.880

REA: 234024 C.F. e P.IVA 02391080344

Numero Registro imprese: 02391080344

Pec: Authority@gigapec.it

La società ha individuato e nominato il proprio consulente di parte, e la CTU si è conclusa con relazione finale del 28 novembre 2024, discussa nell'udienza del 5 febbraio 2025. In estrema sintesi, il CTU nella sua relazione ha individuato molteplici cause della mancata realizzazione di parte delle c.d. opere calde, pur prescindendo da valutazioni che coinvolgano l'imputabilità. Egli ha inoltre quantificato il valore dell'indennizzo eventualmente spettante al Concessionario secondo due diverse modalità, che risultano pari ad Euro 2.419.176 nella prima soluzione, ed Euro 3.369.338 nel secondo scenario, in luogo dei 8.154.733 richiesti.

Le parti hanno quindi precisato le conclusioni, e il Tribunale con sentenza del 30 dicembre 2025 ha pronunciato la sentenza di primo grado, favorevole al Comune e ad Authority. Infatti secondo quanto stabilito dal Giudicante, il Comune è stato estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva mentre Authority è stata solo condannata allo svicolo pro quota di alcune polizze, nulla riconoscendo in merito alle richieste risarcitorie avanzate dalla Ponte Nord.

Dato atto dell'assenza all'interno dell'organico della Società di figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire all'esterno della Società il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico, la difesa della società nel giudizio di primo grado era stata affidata con dau nr. 06 del 06/07/2023 agli Studi degli Avvocati Malinconico - Gentile e Gaudenzio Volponi.

Alla luce dell'esito favorevole ottenuto da Authority nel contenzioso, come da sentenza del Tribunale di Parma N.R.G. 1401/2023 del 30.12.2025, si rende necessario riconoscere allo Studio Malinconico Gentile un compenso extra di 17.000,00 (oltre accessori) a titolo di success fee, come concordato all'epoca della assegnazione dell'incarico, in considerazione delle riduzioni tariffarie applicate.

3

DETERMINA

- 1) di liquidare, per le motivazioni di cui sopra, allo Studio Legale Malinconico Gentile, con sede in Roma Via Banco di Santo Spirito n. 42 Partita Iva C.F. 13198091004, il compenso di € 17.000 oltre accessori e CPA, a titolo di success fee, come richiesto nel preavviso di fattura 5/2026;
- 2) di nominare Responsabile Unico di Progetto lo stesso liquidatore dott. Nicola Rinaldi;
- 3) trasmettere alla segreteria per archivio.

Il Liquidatore
Dott. Nicola Rinaldi

